



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO EDUCAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO
8 SETTEMBRE 2014 - 7 SETTEMBRE 2015**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI: OGGETTO E DURATA

ART. 1 OGGETTO DELL' APPALTO

La presente procedura ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico di alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di San Giovanni in Persiceto.

In particolare il servizio comprende:

- **1** servizio di trasporto casa - scuola e viceversa da effettuarsi dai punti di raccolta predeterminati agli istituti scolastici e viceversa e secondo i percorsi di cui all'ALLEGATO A) del presente capitolato;
- **2** eventuali servizi di trasporto individuale casa - scuola e viceversa, da effettuarsi con mezzo idoneo, rivolto a utenti portatori di handicap che frequentano le scuole del territorio;
- **3** eventuali uscite didattiche e/o culturali e/o ricreative programmate dalla competente autorità scolastica e/o patrocinate dal Comune di San Giovanni in Persiceto e comunque da quest'ultimo autorizzate.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI A LEGGI E REGOLAMENTI

Le leggi, i regolamenti e le norme di settore a cui il presente capitolato fa riferimento sono:

- Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e relativa Circolare applicativa n. 23 dell'11/03/1997;
- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- D.M. 20/12/1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e ss.mm.ii.;
- Decreti del Ministro per i trasporti 18/04/1977 e 13/06/1985 "Caratteristiche costruttive degli autobus" e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2010 del "Caratteristiche costruttive degli scuolabus";
- "Regolamento dei servizi scolastici" del Comune di San Giovanni in Persiceto (visibile sul sito del Comune);
- Decreto Legislativo 395/2000 "Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali"; D.M. 28-4-2005 n. 161 "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci"; Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/11/2011;
- L.R. n. 30/1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";
- Regolamento Regionale n. 3/2009 "Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente (art 26-quater, lettera d), L.R. n. 30/1998".

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA

Il presente appalto ha durata annuale e decorre dall'8 settembre 2014 fino al 7 settembre 2015.

In tutti i casi in cui non si riesca a ultimare la procedura a evidenza pubblica per la selezione del soggetto aggiudicatario entro la scadenza contrattuale, il Comune di San Giovanni in Persiceto si riserva la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni, il contratto per il termine strettamente necessario alla conclusione di tale nuova procedura di gara.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal competente Dirigente del Comune di San Giovanni in Persiceto e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare (proroga tecnica), alle medesime condizioni il contratto, per il periodo necessario e preordinato all'effettuazione di nuova procedura di gara, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme di gara, salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

ART. 4 IMPORTO A BASE DI GARA

4.1 Importo a base di gara: L'importo posto a base di gara rapportato alla durata del contratto (8 settembre 2014 fino al 7 settembre 2015), ammonta a € **183.270,48** (euro centoottantatremiladuecentosettanta/48).

4.2 Il valore risultante dall'offerta dell'appaltatore costituisce il valore stimato del contratto ed i valori unitari nella stessa espressi costituiscono i riferimenti per il calcolo effettivo periodicizzato delle prestazioni e delle spettanze contrattuali dell'appaltatore.

4.3 Importo non soggetto a ribasso d'asta per costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto: € 0,00 (euro zero/00)

Tutti gli importi di cui al presente articolo sono riportati al netto di IVA.

ART. 5 STIMA DELL'IMPORTO A BASE DI GARA

In relazione alla definizione dei quadri economici intermedi rispetto al dato di valore di cui al precedente punto 4.1 sono assunti a riferimento come valori unitari i seguenti:

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO				
tipologia	valore unitario	n. unità presunte	giornate	Totale
1) Servizio trasporto casa/scuola - percorso n. 1 "Budrie" andata/ritorno scuole primarie e secondarie (allegato A1 Budrie percorsi 1a, 1b, 1c, 1d)	a corpo nella sua articolazione globale € 257,71	n. 173	dal lunedì al venerdì	€ 44.583,76
1a) Servizio trasporto casa/scuola - percorso n. 1 "Budrie" ritorno scuole primarie (allegato A1 Budrie percorso 1e)	a corpo nella sua articolazione globale € 41,36	n. 104	3 giorni a settimana	€ 4.301,52
2) Servizio trasporto casa/scuola - percorso n. 2 "Decima" andata/ritorno scuole primarie e secondarie (allegato A2 Decima)	a corpo nella sua articolazione globale € 202,03	n. 173	dal lunedì al venerdì	€ 34.951,47
3) Servizio trasporto casa/scuola - percorso n. 3 "Lorenzatico" andata/ritorno scuole primarie e secondarie (allegato A3 Lorenzatico)	a corpo nella sua articolazione globale € 230,67	n. 173	dal lunedì al venerdì	€ 39.905,22
4) Servizio trasporto casa/scuola - percorso n. 4 "Peep" andata/ritorno scuole primarie e secondarie	a corpo nella sua articolazione globale	n. 173	dal lunedì al venerdì	€ 16.237,30

(allegato A4 Peep)	€ 93,86			
5) Servizio trasporto casa/scuola - percorso n. 5 "navetta Pupini" andata scuole primarie (allegato A5 navetta Pupini)	a corpo nella sua articolazione globale € 7,95	n. 173	dal lunedì al venerdì	€ 1.376,04
6) Servizio di trasporto individualizzato	Prezzo a Km € 3,18	Km 58 al giorno x 173 giorni	dal lunedì al venerdì	€ 31.924,17
7) visite didattiche e/o culturali e/o ricreative sul territorio extracomunale di una giornata (oltre 60 Km a/r)	Prezzo a visita € 485,00	n. 2		€ 970,00
8) visite didattiche e/o culturali e/o ricreative sul territorio extracomunale per metà giornata (di norma in orario antimeridiano)	Prezzo a visita € 242,50	n. 10		€ 2.425,00
9) visite didattiche e/o culturali e/o ricreative sul territorio comunale (di norma in orario antimeridiano)	Prezzo a visita € 194,00	n. 34		€ 6.596,00
Totale				€ 183.270,48

Si evidenzia che le unità presunte indicate nella tabella sopra riportata nonché l'articolazione dei percorsi riportati nell'allegato A al presente capitolato sono da intendersi meramente indicativi, anche in considerazione della non ancora intervenuta definizione dettagliata dell'organizzazione del servizio.

Si precisa, inoltre, che sarà a totale carico dell'appaltatore, senza nulla pretendere dal Comune, il viaggio necessario per riportare al luogo convenuto l'accompagnatore messo a disposizione dell'amministrazione, qualora tale tragitto fosse compreso in un raggio di Km 10, per ogni singolo percorso, calcolati dall'ultima fermata con accompagnatore al luogo convenuto di discesa dello stesso. Nel caso in cui tale distanza fosse superiore ai 10 km, sarà a carico dell'Amministrazione comunale l'eventuale importo calcolato per i soli chilometri eccedenti i 10 con i parametri di cui al presente capitolato.

CAPO II

SPECIFICHE SERVIZIO

ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio dovrà espletarsi con la massima accuratezza e diligenza, secondo la definizione dell'organizzazione del servizio di cui l'allegato A ne rappresenta un'indicazione.

I percorsi, divisi per ambiti territoriali, sono individuabili nel sopraccitato allegato con l'indicazione, per ciascun percorso, di fermate, scuole servite, km. percorsi, n. presunto di utenti. Ciascun percorso di andata e ciascun percorso di ritorno richiede un numero di mezzi adeguato all'erogazione del servizio con capienza non inferiore al numero massimo presunto di utenti.

Per ciascun percorso, le relative tabelle sono suddivise per andata e ritorno e per scuole primarie e scuole secondarie servite, precisando che, per motivi organizzativi e di domanda dell'utenza, i percorsi di ritorno non necessariamente coincidono con quelli di andata.

Si precisa che nei prospetti di cui all'allegato A risultano evidenziati, a puro titolo orientativo e non vincolante per l'Amministrazione, i percorsi dell'anno scolastico 2013/2014, l'articolazione delle corse giornaliere, i Km percorsi e i carichi.

Per stabilire le modalità di svolgimento del servizio, verrà approvato in accordo con l'azienda appaltatrice del servizio, la dettagliata organizzazione del servizio, in cui sono definiti gli itinerari, le

fermate, gli orari, il personale addetto, gli utenti e ogni altra informazione utile al miglior funzionamento del servizio.

Per redigere tale documento si tiene conto:

- del calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Emilia Romagna;
- del calendario delle attività didattiche deliberato per ciascuna scuola dalle singole Autonomie Scolastiche;
- dell'articolazione settimanale del tempo scuola di ciascun plesso (orari di entrata/uscita), fatta salva la possibilità di concordare con le Istituzioni Scolastiche la flessibilità negli orari di arrivo/partenza dalle scuole necessaria a garantire la miglior gestione del servizio e la più ampia fruibilità da parte degli alunni;
- delle iscrizioni ricevute e dei punti di raccolta convenuti;
- degli ulteriori criteri derivanti dall'applicazione dei vigenti Regolamenti in materia del Comune di San Giovanni in Persiceto;

Dopo venti giorni dall'inizio del trasporto scolastico, la Ditta appaltatrice dovrà effettuare un controllo sui servizi effettuati verificando i percorsi e gli orari e proponendo eventualmente al Comune le necessarie modifiche per accogliere le richieste dell'utenza. All'amministrazione compete di definire le variazioni al servizio e l'Impresa ha l'obbligo di renderle operative entro due giorni dalla comunicazione.

L'impresa si impegna a osservare scrupolosamente i percorsi indicati dall'amministrazione, fatte salve le eventuali variazioni che il Comune dovesse introdurre in corso d'anno. E', pertanto, fatto divieto deviare dal percorso definito per esigenze diverse da quelle oggetto del presente capitolato o effettuare fermate non previste nei percorsi o prendere accordi, anche verbali, con genitori e personale docente in merito all'inserimento di bambini nel servizio di trasporto: in tal caso gli interessati dovranno essere indirizzati al competente ufficio del Comune.

Il servizio dovrà essere organizzato dalla ditta appaltatrice in collaborazione con l'Amministrazione comunale, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione con adeguato anticipo rispetto all'inizio dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.

Durante il trasporto dovrà essere garantita la massima attenzione per l'incolumità dei trasportati, sia sul mezzo che alle fermate, come pure nelle operazioni di salita e discesa, non abbandonando mai il veicolo, né lasciando gli alunni privi di sorveglianza.

Presso le fermate previste gli alunni dovranno essere consegnati ai genitori, o altri famigliari o persone delegate per iscritto al momento della domanda.

In caso di assenza dell'adulto, il bambino sarà riconsegnato alla scuola di provenienza sotto la sorveglianza di adulti. In tale caso il personale addetto alla sorveglianza o l'autista, dopo aver invitato i genitori al rispetto di tale regola, segnaleranno quanto accaduto all'ufficio scuola. Qualora la struttura sia già chiusa il minore sarà consegnato alla Polizia Municipale.

I bambini della scuola secondaria di primo grado e delle classi quarte e quinte della scuola primaria, in considerazione del maggior grado di autonomia dovuto all'età, possono effettuare da soli il tragitto dalla fermata alla propria abitazione previa autorizzazione dei genitori e valutazione di ogni singolo caso da parte del competente ufficio comunale.

Potranno essere residualmente ammessi, dall'Amministrazione comunale, al servizio di trasporto scolastico studenti delle scuole secondarie di secondo grado così come potranno essere trasportati studenti residenti in comuni diversi da quello di San Giovanni in Persiceto. Tali ultimi utenti potranno, comunque, essere trasportati solo all'interno del perimetro amministrativo del territorio comunale.

Il servizio dovrà essere svolto durante tutto l'arco dell'anno scolastico dal lunedì al venerdì.

E' comunque in facoltà dell'Amministrazione di adeguare l'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all'appaltatore l'attivazione di ulteriori linee di trasporto scolastico agli stessi prezzi di aggiudicazione per tipologia di percorso. Inoltre, all'occorrenza e previo accordo con il competente ufficio comunale, i percorsi potranno essere modificati al fine di garantire le richieste di trasporto da parte dell'utenza.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.

Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. Potranno verificarsi sospensioni del servizio per motivi contingenti e urgenti (es. guasti agli impianti delle scuole, emergenza neve, ecc.), che saranno comunicate alla ditta appaltatrice con almeno un giorno di anticipo e, comunque, non appena a conoscenza dell'emergenza.

I servizi richiesti dovranno essere svolti senza interruzione, fatto salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e fuori dal controllo dell'impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza nell'esecuzione del servizio. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità od onere alcuno per il Comune e dovranno essere comunicate dall'impresa con la massima celerità, fermo restando che nulla è dovuto alla ditta per le mancate prestazioni, qualunque sia il motivo.

L'impresa dovrà dare immediata comunicazione agli uffici del Comune di eventuali incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano e anche in assenza di danni, nonché di qualsiasi interruzione o variazione del servizio, per cause di forza maggiore comprovabili.

Le modifiche temporanee del servizio dovute a eventi straordinari e imprevedibili saranno comunicate immediatamente alla Ditta dall'Ufficio preposto del Comune. Qualora tali modifiche abbiano una durata superiore a due giorni dovranno essere autorizzate dal Comune. Il mancato rispetto degli orari concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischino di diventare strutturali, deve essere comunicato all'Ufficio comunale competente per l'adozione dei provvedimenti del caso. Anche nel caso di ritardi per intensità del traffico questi devono essere comunicati al Comune e adottati i provvedimenti di modifica degli orari senza revisione dei prezzi. Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili (incidenti ecc.) devono essere annotati giornalmente da parte dell'autista su apposito diario di bordo.

Nel caso in cui, per sopraggiunte avarie di uno o più mezzi durante l'esecuzione del servizio, questi non potessero essere utilizzati, l'impresa è tenuta ad avvisare degli eventuali ritardi il Comune e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli automezzi stessi entro 30 minuti dall'evento.

In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, l'impresa dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Comune.

L'appaltatore s'impegna a non eseguire contemporaneamente all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato altre prestazioni in favore degli stessi utenti del servizio o a beneficio di terzi utilizzatori con esclusione delle istituzioni scolastiche del territorio.

L'impresa dovrà garantire la presenza di una figura di responsabile con funzioni di coordinamento e costante monitoraggio del corretto servizio oggetto del presente capitolato, a cui il Comune potrà fare riferimento per questioni di gestione operativa.

Detto responsabile dovrà risultare reperibile da un'ora prima dell'inizio a un'ora dopo il termine del servizio.

La ditta potrà essere chiamata a partecipare con il Responsabile referente a incontri collettivi o con singoli utenti programmati dall'Amministrazione contraente per illustrare i percorsi e per rilevare le richieste dell'utenza.

ART. 7 TRASPORTO INDIVIDUALIZZATO

Il Comune può commissionare all'appaltatore il trasporto individuale, rivolto a utenti disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado del territorio comunale, per il tragitto casa-scuola e viceversa.

Il servizio di trasporto individuale, le cui unità presunte sono indicate all'art. 5, dovrà essere effettuato con mezzi idonei ed espletarsi con la massima accuratezza e diligenza, secondo la definizione dell'organizzazione del servizio fornita dal competente servizio comunale.

ART. 8 USCITE DIDATTICHE E/O CULTURALI E/O RICREATIVE

Il Comune potrà commissionare alla ditta lo svolgimento di uscite didattiche e/o culturali e/o ricreative:

- in orario scolastico, programmate dalle competenti autorità scolastiche e/o patrocinate dal Comune di San Giovanni in Persiceto e comunque da quest'ultimo autorizzate;
- durante le attività estive patrocinate dal Comune di San Giovanni in Persiceto e comunque da quest'ultimo autorizzate.

Le uscite, il cui numero presunto è fissata all'art. 5, dovranno avere finalità didattiche e/o culturali e/o ricreative, con destinazione sul territorio comunale od extra comunale, e svolgersi in fasce orarie antimeridiane o per l'intera giornata. Il calendario delle uscite sarà fornito all'impresa con adeguato anticipo e comunque con non meno di cinque giorni di anticipo. Qualora per maltempo o altre cause di forza maggiore o per differenti determinazioni delle scuole, le uscite siano sospese ne sarà data comunicazione nel più breve tempo possibile. I mezzi utilizzati dovranno avere capienza massima per consentirne l'accesso a n. 2 classi contemporaneamente.

Nei casi di uscite nel periodo estivo, da svolgersi con le stesse modalità suindicate, queste potranno essere comunque richieste a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo.

Qualora le Istituzioni scolastiche del territorio abbiano l'esigenza di fruire del trasporto per uscite didattiche e/o culturali non commissionate dal Comune di San Giovanni in Persiceto, l'appaltatore si impegna a praticare i prezzi contrattuali valevoli per la stazione appaltante.

ART. 9 PERSONALE IMPIEGATO

L'impresa dovrà:

- garantire al personale tutti i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente, nonché l'integrale applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e degli accordi integrativi provinciali. Qualora l'impresa sia in forma cooperativa si impegna a rispettare integralmente quanto sopra indicato anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati o receda dagli stessi e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa;
- assumere, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 39/2014, personale autista di cui sia stata verificata l'inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- impiegare, sotto la propria esclusiva responsabilità, personale qualificato e idoneo a svolgere i compiti assegnati, che abbia maturato almeno un anno di esperienza nei servizi oggetto del presente capitolato (per gli autisti almeno un anno di guida di veicoli destinati al trasporto collettivo);
- rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999;
- garantire la continuità del personale impiegato e, in caso di sostituzione temporanea o permanente (quest'ultima solo in caso di stretta necessità), garantire altro personale di pari qualifica professionale e sufficientemente formato, comunicando tempestivamente al Servizio educazione e pubblica istruzione del Comune di San Giovanni in Persiceto ogni variazione del personale suddetto;
- impegnarsi a effettuare, all'inizio del servizio, un'adeguata formazione per il personale impiegato in relazione alle mansioni richieste con particolare attenzione agli aspetti riguardanti la relazione con gli alunni e le loro famiglie.

Tutto il personale impiegato nei servizi richiesti dovrà:

- svolgere la propria attività con diligenza e correttezza, mantenendo costantemente un comportamento educato nei confronti degli utenti e delle loro famiglie;
- assicurare il pieno rispetto della riservatezza in relazione a informazioni su fatti e circostanze inerenti gli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione della funzione svolta durante l'espletamento del servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali;
- garantire la massima puntualità;
- controllare, ove non sia previsto l'accompagnatore durante il viaggio, attraverso la visione del tesserino di riconoscimento rilasciato agli alunni, che i trasportati siano compresi nell'elenco degli iscritti al servizio fornito all'impresa e verificare periodicamente il possesso e la validità del tesserino medesimo, segnalando immediatamente al competente servizio comunale i nominativi di alunni con tesserini non validi o privi degli stessi;
- vietare la salita di persone estranee al servizio o in numero superiore a quello consentito dalla carta di circolazione;
- segnalare, ove non sia previsto l'accompagnatore durante il viaggio, al Servizio educazione e pubblica istruzione del Comune eventuali infrazioni commesse dagli alunni sul mezzo per consentire allo stesso l'attivazione dei necessari provvedimenti;
- segnalare, ove non sia previsto l'accompagnatore durante il viaggio, i casi di mancato ritiro degli alunni da parte di adulti autorizzati con particolare riguardo a quelli di scuola dell'infanzia e primaria;
- portare in modo visibile il cartellino di identificazione con il nominativo e con l'indicazione dell'impresa di appartenenza;
- tenere un diario di bordo sui mezzi con annotate le irregolarità e gli eventi eccezionali del servizio.

In particolare il personale impiegato alla guida degli autoveicoli dovrà:

- a) essere in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori e pertanto di regolare patente di guida Cat. D e di Certificato di Abilitazione Professionale di tipo DK, nonché essere in possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC);
- b) adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli alunni nei momenti precedenti la salita, durante il trasporto e alla discesa;
- c) adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni, ove non sia previsto l'accompagnatore durante il viaggio, mantengano un comportamento il più possibile corretto e disciplinato;
- d) essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire di inviare o ricevere tempestivamente comunicazioni di emergenza.

Il Comune si riserva di segnalare, per i provvedimenti che l'impresa vorrà adottare, il personale nei confronti del quale siano stati rilevati e comprovati, anche dietro segnalazione degli utenti, comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato, compresi i comportamenti lesivi dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri o personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi.

Qualora si ravvisino situazioni di rilevante gravità sarà facoltà del Comune richiedere la sostituzione di detto personale.

In caso di sostituzione, temporanea o permanente, l'impresa dovrà garantire altro personale avente i titoli e le caratteristiche previste dal presente articolo, dandone comunicazione tempestiva al Comune. In caso di inserimento di nuovo operatore sul servizio, si richiede l'affiancamento di un autista in possesso della conoscenza dello specifico percorso.

Personale del Comune potrà svolgere i controlli e le verifiche che si riterranno necessari per l'accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l'impresa è tenuta a esibire, in ogni momento e a semplice richiesta, i libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del servizio.

L'azienda e tutto il personale operante a diverso titolo nei servizi oggetto del capitolato dovranno assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, garantendo altresì la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui vengano a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

ART. 10 AUTOMEZZI IMPIEGATI

Gli automezzi impiegati nel servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato, corrispondenti a quelli indicati nell'offerta, dovranno essere:

- 1) in possesso o in effettiva disponibilità dell'impresa aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto;
- 2) in possesso dei requisiti di cui ai D.M. 18/04/1977 e 13/06/1985 "Caratteristiche costruttive degli autobus" e s.m.i. e rispondenti alle norme di legge e regolamenti in materia di trasporto scolastico, comprese quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale;
- 3) regolarmente immatricolati per uso terzi per il servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente e rispondenti alle norme vigenti in materia di uso e destinazione di cui al Codice della Strada;
- 4) dotati di regolare carta di circolazione e polizza assicurativa, nonché di idonei documenti attestanti l'avvenuta revisione dei mezzi presso i competenti organi;
- 5) idonei per capienza, affidabilità e per ogni altra caratteristica ad effettuare i percorsi ed i servizi richiesti, nonché con riscaldamento, impianto di climatizzazione, adeguati e funzionanti;
- 6) dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli, nonché di attrezzature e suppellettili adeguate ad un trasporto sicuro e confortevole.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire, attraverso l'impiego di mezzi idonei, un adeguato trasporto casa – scuola e viceversa per eventuali alunni con disabilità di carattere motorio.

La flotta dovrà possedere almeno cinque mezzi impiegati con regolarità e continuità nell'esecuzione del servizio di trasporto casa-scuola e scuola-casa e almeno un mezzo da impiegarsi per l'eventuale servizio di trasporto individualizzato come meglio specificato al precedente art. 7.

L'impresa dovrà garantire adeguata disponibilità di automezzi di riserva, in buono stato, da impiegarsi in caso si rendesse necessaria la sostituzione temporanea per avaria o altre cause tecniche, dei mezzi normalmente in uso. Qualora si renda necessaria la sostituzione permanente, il nuovo mezzo dovrà avere capienza e caratteristiche qualitativamente uguali o superiori a quelle del mezzo sostituito e dovrà esserne data preventiva comunicazione al Comune.

Gli automezzi offerti in sede di gara dovranno essere quelli effettivamente utilizzati per l'intera durata dell'appalto.

Della idoneità, nonché dell'efficienza degli automezzi, l'impresa aggiudicataria è costituita garante a tutti gli effetti civili e penali, nei confronti della stazione appaltante e dei terzi trasportati.

Art. 11 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Costituiscono oneri a carico del Comune:

- 1) inviare il programma annuale con percorsi, punti di raccolta, orari e nominativi degli alunni, prima dell'inizio del servizio;
- 2) inviare, con adeguato anticipo e comunque con non meno di cinque giorni di anticipo, il calendario delle uscite didattiche e/o culturali e/o ricreative di cui al precedente art. 8;
- 3) inviare con congruo anticipo, eventuali variazioni di orari e giornate che dovessero intervenire in corso d'anno e non appena possibile le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore.

Art. 12 OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa si impegna ad assicurare una corretta esecuzione del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria:

- il rispetto di ogni condizione dichiarata nell'offerta tecnica progettuale a cui sia stato attribuito un punteggio;
- tutti gli obblighi relativi agli automezzi di cui all'art. 10 e in relazione al personale secondo quanto previsto all'art. 9;
- oneri per le polizze assicurative dei mezzi;
- mantenimento dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto (propri, in locazione o ad altro titolo nella disponibilità) in perfetto stato di efficienza, mediante l'effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui deve essere data evidenza a mezzo di apposite registrazioni, necessari al funzionamento e alla conservazione ottimale degli autobus per l'intera durata del contratto;
- pronta sostituzione di parti della carrozzeria che possano arrecare eventuale danno agli utenti (vetri rotti, sedili fuori uso, piano di calpestio con presenza di imperfezioni, ecc.);
- manutenzioni straordinarie degli automezzi di proprietà o in disponibilità;
- interventi di pulizia interna ed esterna dei mezzi;
- collaborazione con gli uffici del Comune nella definizione dell'organizzazione dei punti di raccolta affinché possa risultare razionale ed efficace in relazione a sicurezza, tempi di percorrenza, praticabilità delle strade;
- presentazione, prima dell'inizio del servizio, di:
 - o copia dei libretti di circolazione dei mezzi, patenti di guida e CAP dei conducenti, polizze assicurative dei mezzi, documenti relativi alla revisione;
 - o elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel servizio richiesto (autisti e figura con funzioni di coordinamento dei servizi), nonché del personale che sarà incaricato per eventuali sostituzioni, con la specificazione, per ciascuno, delle qualifiche professionali, inquadramento contrattuale e curriculum, nonché, ove richiesto, dei documenti di guida e del CAP;
 - o numero dei cellulari in dotazione agli automezzi adibiti al trasporto;
 - o l'individuazione di un deposito dei mezzi che si trovi sul territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto o nel raggio di 30 km dalla sede municipale (Corso Italia n. 70) conteggiati tramite il sito www.viamichelin.it (la ditta aggiudicataria per il ricovero dei mezzi dovrà utilizzare apposita autorimessa, provvista di agibilità edilizia per l'uso specifico, in proprietà, in affitto o altro titolo di possesso legittimo. La disponibilità e l'ubicazione di tale autorimessa o l'impegno ad attivarla, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto costituiscono requisito essenziale ai fini dell'ammissione alla gara);

L'appaltatore si impegna a recepire il vigente Regolamento del Comune di San Giovanni in Persiceto per il trasporto scolastico e a disporre che il personale adibito al servizio di trasporto scolastico abbia cura di darvi piena e puntuale applicazione.

ART. 13 CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE

Al Comune, fermo restando che ogni responsabilità in ordine all'espletamento del servizio ricade totalmente ed esclusivamente a carico della ditta per cause ad essa imputabile, competerà il più ampio controllo in merito a:

- andamento dei servizi oggetto dell'appalto ed esecuzione di tutti gli obblighi facenti carico all'appaltatore, nei termini di cui al presente capitolato;
- rispetto dei diritti degli utenti da parte dell'impresa;
- livello di qualità e di gradimento da parte delle famiglie utenti;
- corretto comportamento del personale operante sui servizi;
- obbligo all'appaltatore di esibire tutti gli atti e documenti di cui il Comune facesse richiesta.

ART. 14 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con dipendenti della pubblica amministrazione interessata, non sono previsti oneri per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per Interferenze (DUVRI) di cui al D.lgs. 9/4/2008 n.81, in quanto siano rispettate le disposizioni contenute nelle carte di circolazione dei veicoli.

Per questo motivo i costi relativi ai rischi interferenziali sono pari a 0,00 euro (zero euro).

Il Fornitore si impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si ricorda tuttavia che, per tutti gli altri rischi non riconducibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'impresa in particolare dovrà:

- istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di sicurezza;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai servizi e di terzi;
- fornire a tutto il proprio personale impiegato nel servizio il vestiario e i dispositivi di protezione individuale.

ART. 15 SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SCIOPERI

Il responsabile della esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto, indicando le ragioni della medesima, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

La sospensione dell'esecuzione potrà essere disposta nei casi di interruzione dei servizi delle varie istituzioni scolastiche per avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore (quali calamità, lutto nazionale, gravi problemi agli edifici o altro) e altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Tali ipotesi di sospensione non danno luogo a responsabilità od onere alcuno per il Comune e saranno comunicate tempestivamente alla ditta appaltatrice.

Fuori dei casi sopra menzionati, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Si applicano le disposizioni di all'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'impresa s'impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

L'impresa nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del proprio personale dipendente, s'impegna a darne comunicazione scritta al Comune, tramite telegramma o telefax, nei termini previsti dall'art. 2 della legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, garantendo, comunque, le modalità di prestazione previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dalle disposizioni contenute nell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali del 19 settembre 2002 in attuazione della Legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell'appalto verranno emanate in materia, o loro modifiche ed integrazioni.

Nei casi di sciopero del personale delle scuole statali e di non funzionamento dei servizi, la Ditta sarà avvisata con 48 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla Ditta aggiudicataria. Nulla è dovuto alla ditta per le mancate prestazioni.

CAPO III DISCIPLINA CONTRATTUALE ED ECONOMICA

ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE, RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO

Il Comune di San Giovanni in Persiceto è rappresentato, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/06 e s.m.i, dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona.

Il Comune prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto provvederà a nominare un responsabile della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore.

In particolare il responsabile dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e altresì tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario dovrà indicare altresì prima dell'inizio dell'esecuzione un responsabile/referente della conduzione e dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ogni variazione del responsabile deve essere tempestivamente comunicata al Comune.

ART. 17 AVVIO DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il responsabile dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nel caso in cui, i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico 2014/2015. In tal caso, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 18 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del responsabile dell'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto

inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei suddetti casi, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 19 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il responsabile dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010.

Avendo il presente capitolato ad oggetto servizi con prestazioni continuative, il Comune, per il tramite del responsabile della esecuzione, provvede alla verifica di conformità in corso di esecuzione, nel rispetto delle disposizione di cui all'art. 317 del D.P.R. 207/2010, con cadenza trimestrale.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite:

- a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale;
- in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto;
- nel rispetto delle leggi e regolamenti di settore.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le presenti attività di verifica verranno effettuate con cadenza trimestrale.

Il Comune provvederà, per il tramite del responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, a esercitare puntuali verifiche con le scadenze previste dalla legge, in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:

- regolare esecuzioni delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

Al termine dell'appalto, il responsabile dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

ART. 20 SERVIZI COMPLEMENTARI

Il presente appalto non prevede servizi complementari.

ART. 21 SUBAPPALTO

Si dispone il divieto di subappalto, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto. Tale previsione trova il suo fondamento nell'organizzazione del servizio. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo complessivo caratterizzato da una gestione mista, con percorsi gestiti in economia e altri oggetto del presente appalto. L'unitarietà dell'affidamento perciò costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento, anche al fine di garantire all'Amministrazione comunale il diretto controllo dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento dello specifico servizio. Del pari, il divieto di un contratto con delega tende a evitare che, nella fase esecutiva del contratto, si pervenga a vanificare l'interesse pubblico che ha legittimato l'individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della specifica collettività cui l'appalto è preordinato.

ART. 22 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.lgs. 163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, c. 3, D.P.R. 252/98, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di selezione del contraente, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 37 commi 18 e 19 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.

ART. 23 INADEMPIENZE, PENALITÀ

Per ogni ritardato inadempimento, da parte dell'impresa senza giustificato motivo, agli obblighi contrattuali inerenti la qualità e la corretta esecuzione delle prestazioni, il Comune applicherà specifiche penali, comprese tra un minimo e un massimo, in relazione all'entità qualitativa e quantitativa dell'inadempimento di volta in volta accertata. L'importo delle penali è stabilito in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sono, inoltre, stabilite le seguenti penalità:

- 1) mancata effettuazione di una corsa: 1 per mille per ciascuna corsa;
- 2) mancata esecuzione dell'intero servizio per la prima giornata: 1 per mille;
- 3) mancato rispetto degli orari fissati, senza giustificato motivo: per ciascun ritardo dai 10 ai 30 minuti: da 0,3 a 0,4 per mille e per ciascun ritardo, superiore ai 30 minuti 0,8 per mille;

- 4) mancato rispetto degli itinerari previsti: 0,4 per mille per ciascuna infrazione riscontrata;
- 5) uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati nell'offerta: 1 per mille per ciascuna infrazione riscontrata;
- 6) comportamento scorretto dell'autista o lesivo dell'incolumità e della moralità degli alunni trasportati: da 0,4 a 1 per mille in relazione alla gravità del comportamento, fermo restando quanto previsto all'art. 9 del presente capitolato;
- 7) mancata sostituzione del personale, nonostante la formale richiesta di sostituzione del Comune come previsto all'art. 9 del presente capitolato: 1 per mille e allontanamento immediato del personale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta da parte del Comune, a mezzo di lettera raccomandata. L'impresa potrà presentare, entro i 10 (dieci) giorni successivi le relative controdeduzioni. Il recupero delle penalità avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese relativo alla conclusione del procedimento di contestazione.

Qualora manchino crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione ovvero siano insufficienti, l'ammontare della penale verrà addebitato alla cauzione definitiva e/o ai crediti dello stesso aggiudicatario derivanti da altri contratti in essere con l'Amministrazione.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. 207/2010, si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 135 a 140 del D.lgs. 163/2006.

In particolare, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia:

- a) intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011;
- b) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

ART. 25 CESSIONE DEL CONTRATTO

Cessione del contratto: è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 26 CESSIONE DEI CREDITI

Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l'art. 117 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

CAPO IV

GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 27 CAUZIONE DEFINITIVA

Si applicano in materia gli artt. 113 e 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva nell'importo del 10% del corrispettivo globale del contratto, a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione della ditta.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La mancata costituzione della garanzia nei termini precisati determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.lgs. n. 163/2006 da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al partecipante che segue nella graduatoria.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia fidejussoria di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto di gestione dei servizi oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. 163/2006 la garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo garantito.

In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini ed entità:

- 40% al 31 dicembre 2014;
- 40% al 30 giugno 2015.

L'ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

ART. 28 OBBLIGHI ASSICURATIVI ANTINFORTUNISTICI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e di ogni indennizzo.

L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

ART. 29 ASSICURAZIONE – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'Appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
- responsabilità civile personale dei dipendenti dell'appaltatore e delle persone di cui sia tenuto a rispondere;
 - danni a cose in consegna e/o custodia, o consegnati alla ditta dalla stazione appaltante;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
 - danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta ed oggetto dell'appalto, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, dei quali il Conduttore si avvalga per lo svolgimento di tutte le operazioni e attività previste e acconsentite dal presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore Euro 2.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la "Clausola di Buona Fede INAIL"
- C) Responsabilità Civile Auto (RCA): per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione, sia su area pubblica che privata, di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 10.000.000,00.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l'eventuale approvazione espressa dell'Ente sull'assicuratore prescelto dalla Ditta - che invierà copia delle polizze al competente servizio comunale - non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

CAPO V

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 30 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI: MODALITÀ TERMINI E INTERESSI

30.1 Modalità di finanziamento

L'appalto è finanziato con risorse del Comune di San Giovanni in Persiceto.

30.2 Corrispettivo

I pagamenti avvengono per stati di svolgimento del servizio, di norma con cadenza mensile, in acconto e a saldo dietro presentazione di regolare fattura corredata da apposita documentazione giustificativa della prestazione parzialmente resa.

Il Comune, in particolare, procederà al pagamento sulla base delle verifiche in ordine alla corretta e puntuale esecuzione contrattuale sulla base delle prestazioni effettivamente rese. A tal fine, l'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, allegando la documentazione richiesta dal responsabile dell'esecuzione, per rendere i riscontri più facili e immediati.

Il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria, i corrispettivi comprensivi d'oneri fiscali in relazione alle prestazioni effettive rese e calcolati sulla base di costi di riferimento indicati nell'offerta economica presentata.

I prezzi offerti in sede di gara saranno applicati anche qualora il Comune dovesse trasferire gli alunni in altri plessi scolastici, avuto a riferimento la tipologia di percorso più simile tra quelle indicate nell'allegato A al presente capitolato.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

30.3 Modalità di pagamento

Il pagamento dei servizi forniti per ogni mese di competenza avverrà dietro presentazione di una o più fatture mensili corredate da apposita documentazione giustificativa della prestazione parzialmente resa.

L'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'appaltatore a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo dell'Amministrazione).

Al fine di procedere alla liquidazione delle somme dovute il responsabile dell'esecuzione rilascerà apposito visto sulla fattura, necessario a dichiarare la regolare esecuzione della prestazione parzialmente resa.

La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione parzialmente resa (comprensivo in generale di tutti i costi derivanti dal funzionamento e uso dei mezzi necessari per l'esecuzione del servizio) comprenderà le detrazioni per eventuali dimissioni o assenze, scioperi o sospensioni del servizio, penali e IVA dovuta ai sensi di legge.

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto è il corretto assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione del presente appalto. Le verifiche saranno disposte d'ufficio attraverso la verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

30.4 Interessi di mora

Nel caso in cui il pagamento della fattura non dovesse avvenire nei termini concordati nel contratto ovvero in caso contrario nei termini di legge, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora secondo quanto stabilito all'art. 4 del D.lgs. 231/02.

Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il ritardo ex art. 1218 del codice civile deve essere imputabile alla stazione appaltante. Da ciò consegue che sono improduttivi di interessi i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla stazione appaltante quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause riconducibili a fatto dello stesso appaltatore ovvero alla necessità di procedere nei confronti dell'appaltatore alle verifiche prescritte dalla legge.

ART. 31 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare:

1. utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto entro sette giorni dalla loro accensione, nonché,

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

- i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale;
- tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è accaso il conto corrente);
- i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;
- l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

L'appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Comune non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

2. effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante.

Pertanto si da atto che nel contratto d'appalto saranno aggiunti i seguenti articoli:

"L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. .

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore deve trasmettere al Comune di San Giovanni in Persiceto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 della Legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge suddetta.

Per il presente contratto il CIG è il seguente: 587295649B".

ART. 32 REVISIONE DEI PREZZI

In ragione della durata del contratto non opererà la revisione prezzi.

CAPO VI

NORME FINALI

ART. 33 TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

33.1 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 s.m.i recante l'oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.

Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali per la gestione dei servizi educativi e scolastici del Comune di San Giovanni in Persiceto, ai sensi dell'art. 18 del medesimo D.lgs. 196/03; quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati sensibili.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento amministrativo. Tali dati saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i partecipanti sono interessati.

Il trattamento dei dati, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. 196/03 s.m. è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Ente.

Si informa infine che il responsabile del trattamento è:

- il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, dott. Andrea Belletti.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente bando si fa riferimento alle norme che disciplinano la materia.

33.2 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 196/03 s.m.i. recante l'oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che, ad aggiudicazione avvenuta, si procederà alla nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trasmessi/comunicati dal Comune, che, secondo la definizione dell'art. 4 del citato Codice, in quanto soggetto preposto al trattamento dei dati personali effettuato dalla società in svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Responsabile, possono così riassumersi:

- procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;
- nominare i propri incaricati del trattamento e impartire loro istruzioni scritte circa il corretto trattamento dei dati;
- autorizzare i singoli incaricati del trattamento nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari;
- verificare l'attuazione puntuale delle istruzioni impartite agli incaricati;
- verificare, con l'ausilio dell'amministratore di sistema, la conformità dei programmi impiegati per svolgere l'attività ai principi del Codice;
- verificare, con l'ausilio dell'amministratore di sistema, con cadenza periodica, l'efficacia dei programmi di protezione;
- rispettare, applicare e far applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dagli articoli 34 e 35 del Codice, effettuando a tal fine anche periodiche verifiche;
- impegnarsi per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati, coordinando gli incaricati nell'attuazione del piano sulla sicurezza dei dati personali;
- relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate riconoscendo al Comune il diritto di verificarne lo stato di attuazione. In particolare, per iscritto, si dovrà relazionare circa: l'avvenuta formazione interna (corsi tenuti, argomenti trattati, verbalizzazione della formazione e quant'altro sia funzionale a dare prova di una corretta formazione a tutti gli operatori); avvenuta redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati; controlli sulle misure adottate effettuati dal responsabile esterno.

- assicurare che alla cessazione del contratto per qualsiasi causa i dati siano restituiti al Titolare ovvero, su richiesta di quest'ultimo, siano distrutti, dichiarando tale restituzione/distruzione per iscritto e precisando che non esiste copia dei dati;
- aggiornarsi costantemente sulla normativa e collaborare per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante per la Tutela dei Dati Personali;
- comunicare al Titolare qualsiasi elemento, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto trattamento dei dati personali, allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

ART. 34 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - D.P.R 16 APRILE 2013, N. 62

Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, la Stazione appaltante garantisce il rispetto da parte dei dipendenti pubblici coinvolti nelle procedure di appalto, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento così come modificato dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, c. 5, del medesimo Decreto, dal codice di comportamento del Comune di San Giovanni in Persiceto approvato con deliberazione di Giunta n. 266 del 17.12.2013.

Il contratto di appalto che sarà stipulato con l'aggiudicatario del presente appalto conterrà la seguente clausola:

"ARTICOLO __ (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) L'appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 c. 5 del medesimo Decreto, dal codice di comportamento del Comune di San Giovanni in Persiceto approvato con deliberazione di Giunta n. 266 del 17.12.2013.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R., che dal codice di comportamento del Comune di San Giovanni in Persiceto, come previsto all'art. 2 del medesimo Codice approvato dal Comune.

A tal fine si dà atto che la Stazione Appaltante, in occasione della stipula del presente contratto ha consegnato all'appaltatore, per una più completa e piena conoscenza, copia del Decreto e del Codice di Comportamento del Comune di San Giovanni in Persiceto.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché al codice di comportamento comunale, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni."

ART. 35 FORMA CONTRATTUALE E SPESE

La stipulazione formale del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente previa effettuazione delle verifiche della documentazione probatoria circa le dichiarazioni prodotte in sede di gara, da presentarsi da parte dell'aggiudicatario provvisorio e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario stesso alcun limite o impedimento a contrarre. Pertanto saranno esclusi i partecipanti non in possesso dei requisiti richiesti nell'invito.

Il contratto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett. a) del D.lgs. 163/06. Il termine sospensivo minimo di trentacinque giorni non opera nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del bando ovvero queste siano state respinte con pronuncia definitiva dell'Autorità Giudiziaria competente

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace.

L'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11 comma 9 D.lgs. 163/2006 e s.m.i

Tutte le spese contrattuali, imposta di bollo, eventuale imposta di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 139 D.P.R. 207/2010. Eventuali oneri fiscali (IVA) saranno a carico del Comune di San Giovanni in Persiceto.

ART. 36 INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO E DEL CONTRATTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e della comune intenzione delle parti. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 37 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Il presente Capitolato fa parte integrante formale e sostanziale del contratto d'appalto.

La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme applicate in materia nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e che regoleranno il contratto d'appalto compreso il Capitolato.

L'aggiudicatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessa il presente appalto.

ART. 38 CONTENZIOSO

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART. 39 RINVIO

Per quant'altro non specificato dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

ART. 40 ALLEGATI

Si allega al presente capitolato, divenendone parte integrale e sostanziale, l'Allegato A – Percorsi Comune di San Giovanni in Persiceto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Andrea Belletti